

IMPOSTE E TASSE

di LAURA MAZZOLA

Il cliente deve vigilare sull'operato del professionista

L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e il mancato versamento dei tributi collegati rimangono, in determinate condizioni, in capo al contribuente.

Con l' **ordinanza 29.09.2021, n. 26372** , la Corte di Cassazione ha concluso che le sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dell'intermediario incaricato, devono essere pagate dal contribuente. Infatti, l' **art. 6, c. 3 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472** afferma che " *Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi* ".

Ne discende che il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili solo se dimostrano che il pagamento dell'imposta **non è stato eseguito per fatto, addebitabile esclusivamente a terzi, denunciato all'autorità giudiziaria** .

Inoltre, l'art. 5, c. 1 del medesimo decreto afferma che " *Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave* ".

Va da sé che, in tali violazioni, la condotta sanzionabile deve essere **cosciente, volontaria e colpevole** , ossia posta in essere con dolo o con negligenza.

D'altro canto, l'esimente di cui all'art. 6 delimita la condotta sanzionabile in conseguenza della violazione di obblighi tributari non formali.

In particolare, l' **esimente** può essere applicata solo se, **congiuntamente** : l'inadempimento riguarda gli obblighi sostanziali riconnessi al mancato pagamento del tributo; tale inadempimento è imputabile ad un soggetto terzo, quale il consulente commercialista incaricato, estraneo alla compagine societaria; il contribuente ha presentato denuncia all'autorità giudiziaria nei confronti dell'intermediario, cui è stato attribuito l'incarico della tenuta della contabilità e della redazione e invio delle dichiarazioni fiscali; manca sia il dolo che la negligenza grave del contribuente nell'inadempimento; manca anche la *culpa in vigilando* , in quanto l'inadempimento deve essere imputabile esclusivamente al professionista incaricato. La Corte di Cassazione ha concluso, quindi, affermando che " *in tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, c. 3 D.Lgs. 472/1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo **imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo** (di regola l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all' **obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria** e non abbia tenuto una **condotta colpevole** ai sensi dell'art. 5, c. 1 del decreto, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando* ".

In definitiva, affinché operi l'esimente, occorre, oltre alla denuncia penale del contribuente nei confronti del professionista incaricato, verificare l' **insussistenza del dolo o della negligenza del contribuente nell'inadempimento** , in quanto tale inadempimento deve essere imputabile esclusivamente all'intermediario.